



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4406

SEDUTA DEL 20/05/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

POC LOMBARDIA 2014-2020 - APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI DEL BANDO STRUTTURE RICETTIVE
STORICHE E DI QUALITÀ - 2025

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paola Negroni

La Dirigente Simona Martino

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della
D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPESS n.41 del 9 giugno 2021 avente ad oggetto " Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)" registrata presso la Corte dei Conti in data 31 Agosto 2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09 Settembre 2021, Numero 216;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XII/3064 del 23 settembre 2024 di adozione del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) di Regione Lombardia che prevede , tra l'altro, che "l'Autorità Responsabile del POC 2014-2020 conferma la validità e l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo in essere per il POR FSE 2014-2020 (approvata con Decreto n. 19345 del 28/11/2023), il POR FESR 2014-2020 (approvata con Decreto n. 9705 del 27/06/2024) e il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (approvata con Decreto n. 16187 del 20/10/2023) per i soli aspetti di rilievo e ad esclusione dei controlli di secondo livello in capo all'Autorità di Audit e agli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari";
- la Delibera CIPESS n.80 del 29 novembre 2024 avente ad oggetto "Regione Lombardia – Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020" registrata presso la Corte dei conti in data 18 febbraio 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 27 Febbraio 2025 Numero: 48;
- il d.d.u.o. n.4908 dell'8 aprile 2025 che adotta disposizioni integrative relative alla governance e alle attività di gestione e controllo del POC 2014-2020, ivi compresa la definizione dei flussi funzionali alla presentazione delle richieste di rimborso al ministero dell'economia e finanze - Ragioneria Generale dello Stato e la nomina delle strutture attuative di assi e azioni del POC 2014-2020 e prevede, tra l'altro:
 - la nomina, per ciascun Asse/Azione del POC 2014-2020, dei responsabili delle Strutture Attuative;
 - l'approvazione del logo e delle relative Linee Guida di utilizzo per il POC 2014-2020 di Regione Lombardia;

VISTA la legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015, "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

RICHIAMATI:

- la d.c.r. 20 dicembre 2022, n. 2687 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il "Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015";
- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42, che individua tra gli obiettivi di Regione Lombardia quello di supportare il sistema turistico, ampliando l'offerta regionale e rendendola, attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, più sostenibile e più competitiva;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. XII/3325 del 31 ottobre 2024 "Approvazione della proposta di nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – NADEFR 2025-207, da inviare al consiglio regionale" nel quale si evidenzia il prosieguo del sostegno agli investimenti finalizzati a rendere sempre più competitivo e attrattivo il mondo dell'accoglienza, attraverso la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive;
- la D.G.R. 3 febbraio 2025 n. 3872 di approvazione del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare) che prevede sostegno alle strutture ricettive lombarde per incrementare la qualità dell'offerta turistica e della sua inclusività attraverso un intervento di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere al fine di promuovere investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese turistiche e per la progettazione di offerte innovative anche in tema di sostenibilità;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito del POC LOMBARDIA 2014-2020 rientra l'Asse 2 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT 3);
- all'interno dell'Asse 2, l'Azione 2.2 - Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali impegna la Giunta Regionale a investire nella valorizzazione delle destinazioni e degli attrattori della Regione, generando valore sul territorio finalizzato alla creazione di un'offerta turistica e culturale regionale coerente e competitiva sui più interessanti mercati internazionali;

RILEVATO che ai sensi del d.d.u.o. n. 4908 dell'8 aprile 2025 il Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica è stato designato quale responsabile della struttura attuativa dell'Asse 2, l'Azione 2.2 - Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali del POC LOMBARDIA 2014-2020

PRESO ATTO che:

- il quadro finanziario del programma POC 2014-2020 di Regione Lombardia, ricevuto con comunicazione del 17/02/2025 da parte della struttura di COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE EUROPEA E GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE, presenta una disponibilità di €. 19.041.647,38 da attivare da attivare con nuovi bandi e/o bandi in essere di Regione Lombardia, da ripartirsi, su Asse 2 per €. 18.041.647,38 tra le Direzioni Sviluppo economico (€ 8.018.509,94), Cultura (€ 5.011.568,72), Turismo, Marketing territoriale e Moda (€ 5.011.568,72) e su Asse 10 per €. 1.000.000,00 da assegnare alla Direzione Università, Ricerca ed Innovazione per spese di assistenza tecnica;
- con Delibera n. XII/ 4167 del 07/04/2025 si è proceduto alla istituzione del nuovo capitolo POC 017100 a valere sulla missione 07.01 con uno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stanziamento pari a € 5.011.568,72 a valere sull'esercizio finanziario 2026 di competenza della DG Turismo, marketing territoriale e moda;

ACQUISITI, rispetto alla suddetta iniziativa, i pareri favorevoli:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dal decreto n. 8804/2024 ai sensi della d.g.r. 2340/2024 nella seduta del 15 maggio 2025
- dell'Autorità Ambientale in data 15 maggio 2025
- dell'Autorità responsabile del POC Lombardia in data 15 maggio 2025, prot. n. P3.2025.0001800
- dell'Autorità Pari Opportunità in data 14 maggio 2025;

VISTA la delibera di Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. XII/1492, "Valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità: approvazione dei criteri e delle procedure per il riconoscimento delle strutture ricettive storiche e di qualità, ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

VISTI:

- il decreto attuativo della delibera XII/1492/2023 29, n. 1654 del 29 gennaio 2024, "Approvazione delle modalità operative per la presentazione delle proposte di riconoscimento delle strutture ricettive storiche e di qualità ai sensi della d.g.r. n. 1492 del 04.12.2023";
- il decreto di riconoscimento delle strutture storiche e di qualità, n. 13638 del 16 settembre 2024 "Valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità: approvazione dell'elenco delle domande ammesse e determinazione dei vincitori del riconoscimento delle strutture ricettive storiche e di qualità, ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

RITENUTO, in attuazione degli articoli 71 e 72 della legge regionale 27/2015 e della programmazione regionale, di supportare le strutture ricettive storiche e di qualità, attraverso la concessione di contributi, finalizzati all'acquisto di arredi e complementi utili all'attività, secondo i criteri attuativi riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, con una dotazione pari a euro 5.011.568,72;

STABILITO che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa di sostegno alle strutture ricettive storiche e di qualità, pari ad € 5.011.568,72 trova copertura sul capitolo 07.01.203.017100 "POC 2014-2020 - Turismo - Contributi agli investimenti a altre imprese" del bilancio regionale 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

STABILITO che gli aiuti da concedere e da erogare debbano rispettare: il Reg. (UE) 2831/2023 artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

DATO ATTO che la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impresa beneficiaria, ai sensi del DPR 445/2000, deve attestare:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

DATO ATTO che, qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

DATO ATTO che, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un



Regione Lombardia

LA GIUNTA

importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento;

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

DATO ATTO che sarà garantito il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in attuazione della L. 234/2012;

STABILITO di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi anche propedeutici all'ammissione delle nuove strutture ricettive storiche;

VISTE:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e sul sito www.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa a sostegno delle strutture ricettive storiche e di qualità, i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa "Bando strutture ricettive storiche e di qualità - 2025" pari ad euro 5.011.568, 72 trova copertura sul capitolo 07.01.203.017100 "POC 2014-2020 - Turismo - Contributi agli investimenti a altre imprese" del bilancio regionale 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura allineando le previsioni annuali del bilancio 2025-2027 sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
4. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
5. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:
 - a. l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste;
 - b. l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
 - c. i necessari atti contabili e amministrativi anche propedeutici alla ammissione delle nuove strutture ricettive storiche;
6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;



RegioneLombardia

LA GIUNTA

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D. Lgs n. 33/2013, e sul sito www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A "CRITERI ATTUATIVI DEL BANDO STRUTTURE RICETTIVE STORICHE E DI QUALITÀ - 2025"

TITOLO MISURA	STRUTTURE RICETTIVE STORICHE E DI QUALITÀ - 2025
Finalità	Supportare le strutture ricettive storiche e di qualità, gestite in forma imprenditoriale (di cui all'articolo 18 della l.r. 27/15), e aventi dimensione di piccola e media impresa, riconosciute dall'ente regionale, promuovendo interventi e misure di sostegno dirette all'acquisto di arredi e complementi utili all'attività dell'unità locale.
PRS-S XII Legislatura	O.S. 6.1.4 Sostenere la competitività delle imprese turistiche e dell'ecosistema turistico regionale
Soggetti beneficiari	Le PMI richiedenti, così come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito regolamento GBER), dovranno soddisfare i seguenti requisiti: • avere ottenuto nell'anno 2024 il riconoscimento come "Struttura Ricettiva Storica e di Qualità", di cui all'art. 78 della legge regionale 27/2015 oppure a1) avere dichiarato di essere in possesso dei requisiti di riconoscibilità, di cui alla d.g.r. 4 dicembre 2023, n. 1492, con riferimento all'anno 2025. • essere costituite, iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data di presentazione della domanda; • avere la sede operativa o l'unità locale oggetto di intervento attiva al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia; • avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). • essere in regola, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della l.r. 27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti, laddove applicabile; • non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19

	ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
	Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa all'unità locale riconosciuta come struttura storica e di qualità. I requisiti di ammissibilità, sopra indicati, ad esclusione del requisito a1) dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima. All'atto della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di ammissione, i soggetti beneficiari sono tenuti a dare evidenza che l'operazione è realizzata con il concorso di risorse del POC provenienti da Stato italiano e Regione Lombardia. A partire dall'avvio dell'iniziativa finanziata e fino a cinque anni dalla conclusione, il beneficiario o soggetto attuatore informa il pubblico utilizzando il format marchi Repubblica Italiana - Regione Lombardia - POC 2014-2020 sui materiali di comunicazione riguardanti l'operazione finanziata, quali, ad esempio: siti e social, ove esistenti, comunicati stampa, campagne pubblicitarie, programmi e locandine di eventi, presentazioni o corsi di formazione, attestati di partecipazione, certificati di frequenza, cartellonistica di cantiere e quant'altro sia diffuso, anche in formato audio o video, ai destinatari ed al pubblico in generale. Inoltre, beneficiari e soggetti attuatori sono tenuti ad apporre un poster in luogo ben visibile al pubblico, secondo le modalità previste dai formati scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it.
Dotazione finanziaria	Dotazione complessiva: € 5.011.568,72 a valere sul capitolo di spesa 07.01.203.017100 "POC 2014-2020 - Turismo - Contributi agli investimenti a altre imprese" del bilancio regionale 2026.
Fonte di finanziamento	Risorse Statali POC LOMBARDIA 2014-2020

Regime di Aiuto Di Stato	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento. L'agevolazione non è concessa: - alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023; - alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i. Le imprese richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono sottoscrivere una dichiarazione che:
--	---

	• attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023; • attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i. • informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano già ottenuto un finanziamento a valere sul bando PR FESR 2021-2027 "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta – 2025"
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA. Il contributo è concesso nel limite massimo di 40.000,00 euro e l'investimento minimo è fissato in 20.000,00 euro al netto di IVA. In caso di agevolazioni complessivamente assegnabili inferiori alla dotazione finanziaria, l'agevolazione potrà essere rideterminata in incremento in maniera proporzionale e fino al raggiungimento dell'investimento ammesso previa verifica del plafond de minimis residuo. L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa in conto capitale. L'erogazione del contributo sarà soggetta alla ritenuta di legge del 4%, se dovuta, previa verifica della rendicontazione presentata.
Interventi e Spese ammissibili	Sono ammesse a contributo le spese in conto capitale, per l'acquisto e la relativa installazione (compresi montaggio e trasporto) di arredi e c o m p l e m e n t i funzionali all'attività dell'unità locale. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda e quietanzate entro e non oltre il 30. 09.2026. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il

	costo dell'IVA senza possibilità di recupero. Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso l'unità locale riconosciuta a livello regionale come struttura storica e di qualità. I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30.09.2026. Non sono previste proroghe sui termini di conclusione e rendicontazione dei progetti.
Spese Non Ammissibili	Sono ritenute non ammissibili le seguenti categorie di spesa: • le spese in auto-fatturazione/lavori in economia; • fornitura di beni da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 2831/2023).
Modalità e termini di presentazione e delle domande	I progetti candidati e le relative domande di contributo devono essere presentati in modalità telematica. I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti col bando attuativo del presente provvedimento. Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.
Tipologia della Procedura	L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a sportello, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 123/1998.

Istruttoria e valutazione	L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri. L'istruttoria tecnica sarà supportata da un apposito "Nucleo di Valutazione". L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: - qualità progettuale; - accessibilità e sostenibilità Alle imprese che avranno raggiunto il punteggio minimo previsto da bando sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, a titolo di premialità, nel caso in cui sussista una rilevanza percentuale della componente femminile e/o giovanile (suddivisa per genere) nella compagine societaria. Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnica, si provvederà all'approvazione dell'elenco degli ammessi, mediante apposito provvedimento. Il termine di conclusione del procedimento sarà di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo sarà erogato ai soggetti beneficiari (previa verifica dell'ottenimento del riconoscimento regionale per i soggetti beneficiari di cui lettera a1) con riferimento all'anno 2025), in un'unica soluzione a saldo, entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.